



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Depositata in Cancelleria oggi

Numero di raccolta generale 35770/2026

Roma, li, 10/10/2026

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

Ord. n. sez. 1004/2026

CC - 10/09/2026

R.G.N. 15007/2026

ORDINANZA

RITENUTO IN FATTO

1. Ricorrono per cassazione con unitario atto, ai sensi dell'art. 628-*bis* cod. proc. pen., Petruzzo Saverio, Norrito Angelica, Cognata Ninfa, Nigro Clementina, Pellicane Domenico, con il patrocinio del comune difensore di fiducia, cui è stata conferita procura speciale, il quale chiede che si adottino i provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli collegati alla confisca patita dagli istanti del terreno di loro proprietà, determinati dalla violazione da parte del giudice nazionale di disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora innanzi, Cedu).

La difesa rappresenta come gli odierni ricorrenti fossero stati assolti dal reato di lottizzazione abusiva dal Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di

Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bcb116d809bd5
Firmato Da: MARIAROSARIA BRUNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6691edf86aaf0



Castelvetrano, con sentenza del 27/4/2005, che disponeva anche il dissequestro di un'area risultante nella loro proprietà indivisa, di circa 97.000 mq., sita in località Torretta Granitola di Campobello di Mazara, distinta in catasto alla partita 1008285, foglio 20, particelle 606, 605, 9, 62, 78, 639, 640 e 641.

A seguito di impugnazione proposta dal P.M., la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 22/5/2007, in riforma della decisione assunta dal Tribunale di Marsala, dichiarava l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ordinando la confisca dei beni *illo tempore* sottoposti a sequestro.

La Corte di Cassazione, adita dai ricorrenti, nel rigettare i ricorsi, con sentenza n. 27749/2008 del 27/5/2008, confermava la statuizione della confisca.

La decisione comportava la definitiva ablazione dei beni sottoposti a sequestro, con conseguente trascrizione nei registri immobiliari della confisca in favore dello Stato.

Gli odierni ricorrenti (ed altre persone che qui non mette conto menzionare) adivano la Corte EDU che emetteva sentenza il 9/10/2025, divenuta definitiva il 9/1/2026, con la quale si riconosceva come nel procedimento penale si fosse realizzata la violazione dell'art. 1, prot. 1 Cedu. L'organo sovranazionale disponeva pertanto che lo Stato convenuto restituisse i beni confiscati agli odierni ricorrenti (punto 10 del dispositivo) e provvedesse a versare ai predetti la somma di euro 80.000 per danno materiale ed euro 6.000 per danno morale (punto 11 del dispositivo).

Sulla base di quanto in premessa, i ricorrenti chiedono alla Corte di Cassazione: - di accogliere il ricorso; - di adottare i provvedimenti necessari per eliminare l'effetto pregiudizievole della decisione assunta dall'A.G. italiana in violazione della Cedu; - di revocare la sentenza n. 27749/2018 resa dalla Terza Sezione penale Corte di Cassazione in data 27/5/2008 limitatamente alle statuizioni concernenti la confisca; - di annullare senza rinvio la sentenza n. 1676/2007 resa dalla Corte d'appello di Palermo in data 22/5/2007 limitatamente alle statuizioni concernenti la confisca, eliminandole; - di disporre la restituzione agli aventi diritto, odierni ricorrenti, dei beni confiscati così come individuati nel decreto di sequestro del 20/9/2000 e nella ispezione ipotecaria rilasciata dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Trapani, il 6 gennaio 2009.

Il ricorso era depositato, a mezzo PEC, innanzi alla Corte d'appello di Palermo in data 3/4/2026 per l'inoltro alla Corte di Cassazione e perveniva innanzi a questa Corte in data 24/4/2026.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, formulando le seguenti conclusioni:



"revocare la sentenza n. 27749/2008 emessa dalla Terza Sezione penale della Corte di cassazione in data 27.5.2008, limitatamente alla statuizione concernente la confisca e, per l'effetto, annullare senza rinvio la sentenza emessa il 22/05/2007 dalla Corte di appello di Palermo nei confronti degli odierni ricorrenti nel procedimento n.r. 2881/2005, limitatamente alla statuizione concernente la confisca degli immobili, statuizione che elimina, disponendone la restituzione all'avente diritto".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di dover rimettere i ricorsi al vaglio delle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., per la risoluzione del seguente quesito di diritto: *"Se la richiesta per la eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali, di cui all'art. 628-bis cod. proc. pen., con la quale si domandi la revoca di una sentenza della Corte di cassazione, oltre all'annullamento di una sentenza della Corte di appello, possa, ai sensi dell'art. 628-bis, comma 2 cod. proc. pen., essere depositata presso la cancelleria della Corte di appello"*, in ordine al quale può concretizzarsi un contrasto giurisprudenziale, per quanto appresso sarà esposto.

2. L'esame del merito dei ricorsi e l'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli, derivanti dalla violazione accertata dalla Corte EDU nel caso che occupa, impongono la preliminare verifica della correttezza del deposito dell'atto introduttivo, il quale, a mente dell'art. 628-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen. deve essere effettuato, a pena d'inammissibilità, «presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall'articolo 582 cod. proc. pen.».

Nella fattispecie che occupa, come scritto nella parte in fatto, i ricorsi, indirizzati al giudice di legittimità, sono stati depositati presso la cancelleria della Corte d'appello di Palermo in data 3/4/2026 e pervenuti alla cancelleria della Corte di cassazione in data 24/4/2026. Il deposito, quanto al rispetto della modalità di presentazione, è stato ritualmente eseguito a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata della Corte d'appello di Palermo, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 111-bis, 582, comma 1-bis, cod. proc. pen., 87, 87-bis d.lgs. n. 150/2022, 3, comma 5 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217, vigenti *ratione temporis*. Quanto al rispetto dei termini, il deposito presso la Corte d'appello di Palermo è avvenuto entro i novanta giorni



dalla definitività della pronuncia della Corte EDU (definitiva il 9/1/2026); il pervenimento in Corte di Cassazione si colloca, invece, oltre il termine di novanta giorni dalla data della definitività della sentenza della Corte EDU.

3. Il tema, da cui scaturisce la necessità di ottenere risposta al quesito proposto, rispetto al quale si profila il contrasto interpretativo di cui si dirà nel prosieguo, impone la illustrazione del contenuto della norma di nuovo conio nelle parti che qui rilevano, limitando l'analisi a quanto strettamente necessario ai fini che qui occupano.

L'art. 628-bis, comma 1, cod. proc. pen., prevede: «il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'art. 37 della Convenzione, a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato».

Al comma 2, la disposizione recita: «La richiesta di cui al comma 1 contiene l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall'articolo 582, entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalità, la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta».

Il comma 3, dal canto suo, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, ossia quelle riguardanti le modalità di presentazione della richiesta ed i termini entro i quali essa deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna, sono previsti a pena d'inammissibilità.



Al comma 5 è poi previsto: «Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto un'incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti, trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi».

Risulta evidente dalla lettura dei commi richiamati come la disciplina in esame, introdotta dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, abbia attribuito alla Corte di Cassazione una competenza funzionale, assegnandole il compito di valutare l'incidenza delle violazioni accertate dalla Corte di Strasburgo sulla sentenza o sul decreto penale di condanna e di individuare i rimedi volti a eliminare il pregiudizio subito dal richiedente. Come si legge nella relazione illustrativa, l'istituto «... va nel senso di superare l'assetto binario - da un lato, revisione europea e, dall'altro, incidente di esecuzione - fissato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a favore di un unico rimedio di nuovo conio, che affidi sempre alla Corte di cassazione la valutazione del *dictum* europeo, con un vaglio preliminare sul vizio accertato dalla Corte di Strasburgo. L'istituto deve dare esecuzione al triplice obbligo di neutralizzazione e rivalutazione della sentenza e di riapertura del procedimento derivante dalla sentenza europea di condanna alla *restitutio in integrum*, conservando però un ragionevole margine di apprezzamento a tutela del giudicato nazionale. Per questo, trattandosi di rimedio diverso, richiede una disciplina autonoma e differente rispetto alla ordinaria revisione».

4. Circa la individuazione della cancelleria del giudice presso la quale depositare la richiesta ai sensi dell'art. 628-*bis* cod. proc. pen., la prima opzione interpretativa si rinviene in Sez. 5, n. 47183 del 12/10/2023, non massimata sul punto. In motivazione, al paragrafo 3.2, si sostiene che la presentazione del ricorso, nel caso esaminato, fosse avvenuta correttamente presso la cancelleria della Corte di Cassazione, avendo la richiedente individuato nella sentenza della Sezione Prima della Corte di Cassazione, che aveva determinato il passaggio in giudicato del verdetto di condanna per calunnia, da cui era dipesa la violazione riconosciuta dalla Corte EDU, la decisione da rimuovere. Si legge nel paragrafo



citato che la scelta si era rivelata corretta anche *ex post*, avendo provveduto la Sezione Quinta, in accoglimento della richiesta, a revocare, entro i limiti indicati in dispositivo, le sentenze della Corte di Cassazione del 25 marzo 2013 e del 27 marzo 2015.

In altra, più recente pronuncia di questa Corte, si dà conto del fatto che il ricorso era stato depositato nella cancelleria della Corte di Appello (nella specie, di L'Aquila); ciò non di meno, la verifica delle condizioni di ammissibilità della richiesta ex art. 628-*bis* cod. proc. pen. è stata risolta in senso favorevole al richiedente. La pronuncia espone che l'atto di impugnazione era stato da quell'ufficio trasmesso alla Corte di Cassazione, ove era pervenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 628-*bis*, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 27003 del 18/06/2025, non massimata sul punto, §3).

La puntualizzazione, in un contesto che non evidenzia il criterio adottato nella individuazione della "cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza", suggerisce che la Terza Sezione abbia seguito l'indirizzo, espresso principalmente da Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 – 01, in base al quale, in tema di impugnazioni, ove il deposito avvenga presso la cancelleria di un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato e l'atto sia trasmesso alla cancelleria del giudice individuato dalla legge, l'impugnazione si considera valida ove pervenga nei termini di legge [cfr., sia pure con riferimento ad impugnazioni esperite in altri ambiti, Sez. 5, n. 24732 del 13/05/2025, Tavalazzi, Rv. 288369, così massimata: "In tema di impugnazioni, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 582 cod. proc. pen. dall'art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'atto deve essere presentato esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha reso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività" In motivazione, la Corte ha precisato che, anche dopo la soppressione del secondo comma dell'art. 582 cod. proc. pen., è da escludersi che incomba sulla cancelleria l'onere di trasmettere l'atto al giudice competente e che, non potendo trovare applicazione il principio di conversione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è solo quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo].

Si tratta di orientamento ribadito anche in Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025, (dep. 2026), Messina, Rv. 289326-01, la cui massima recita: "Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020,



quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso". Nella motivazione, il S.C. ha ricordato l'insegnamento di Sez. U, Bottari, secondo il quale "solo l'inosservanza del termine di presentazione determina l'inammissibilità del ricorso, per cui esso, se depositato presso una cancelleria diversa, rimane privo di effetti se nel termine dei dieci giorni non perviene anche nella cancelleria indicata. Viceversa, se tale condizione si avvera per il concomitante intervento di fattori esterni (l'inoltro alla cancelleria competente), il ricorso deve considerarsi valido ed efficace". Quindi, ha dato risposta positiva al quesito se ad analoga conclusione possa pervenirsi, ai sensi dell'art. 87-bis, nel caso di errore iniziale commesso nella veicolazione telematica dell'atto d'impugnazione (in quanto destinato a indirizzo PEC non contemplato dal decreto DGSIA, seppure riferibile all'ufficio competente a decidere sull'impugnazione), seguito da intervento correttivo del cancelliere, addetto a quell'ufficio (che inoltra la PEC con l'impugnazione all'indirizzo deputato), compiuto entro il termine di decadenza previsto dalla legge.

In conclusione, la sentenza n. 27003/2025 sembra aver anch'essa individuato la cancelleria della Corte di cassazione come quella 'competente' a ricevere il ricorso ex art. 628-bis cod. proc. pen.

Tuttavia, va rilevato che alla Terza Sezione era stata chiesta dalla ricorrente la revoca sia della sentenza della Corte di Appello che della sentenza della Corte di cassazione emessa a seguito del ricorso contro la pronuncia di merito. Inoltre, dalla motivazione emerge chiaramente che la Corte di Strasburgo aveva individuato nella sentenza della Corte di appello quella che aveva dato vita alla violazione della Convenzione.

5. Pur con la prudenza imposta dalla novità della disciplina in esame, il Collegio propende per una diversa interpretazione della disposizione, ritenendo che il deposito debba avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza che ha realizzato la violazione accertata dalla Corte europea, in quella sede rilevata.

In primo luogo, la soluzione prospettata dalla Sezione Quinta sembra far discendere dal *petitum* della parte la individuazione della cancelleria del giudice presso cui effettuare il deposito: nella motivazione, infatti, si precisa che il ricorso era stato correttamente depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, avendo la parte chiesto la revoca della sentenza della Corte di



Cassazione dal cui passaggio in giudicato era dipesa la definitività del verdetto di condanna.

Aderendo a tale impostazione, tuttavia, verrebbe rimessa al ricorrente la scelta dell'ufficio presso il quale eseguire il deposito; si tratterebbe di una conclusione in aperta discontinuità con la disciplina delle impugnazioni.

Inoltre, un tale criterio non potrebbe trovare applicazione nel caso di richiesta che non avesse individuato esattamente il provvedimento da revocare o si fosse limitata, come è ben possibile che accada, ad invocare semplicemente la eliminazione degli effetti pregiudizievoli individuati dalla Corte EDU.

Occorre al riguardo osservare come, ai sensi del comma 2, prima parte, dell'art. 628-*bis* cod. proc. pen., il richiedente debba indicare specificamente le ragioni che giustifichino la richiesta, senza essere tenuto a indicare il rimedio per l'eliminazione dell'effetto pregiudizievole. Nei commenti alla nuova disciplina prevale la tesi che l'onere di specificità gravante sul ricorrente e associato alla sanzione dell'inammissibilità concerna esclusivamente l'indicazione delle ragioni della richiesta. Al contrario, la mancanza o la genericità d'indicazioni, in ordine ai rimedi necessari ad eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione della Convenzione, non determina l'inammissibilità del ricorso, e la Corte di cassazione non è in alcun modo vincolata alla eventuale prospettazione di essi fatta dal ricorrente. Ciò non consente, a parere del Collegio, di far dipendere dalla prospettazione del ricorrente la individuazione della cancelleria del giudice presso la quale effettuare il deposito.

Come già accennato, ad avviso di questa Corte va preferita una diversa scelta interpretativa, per la quale militano il tenore letterale dell'art. 628-*bis* cod. rito e la sua funzione sistematica.

La disposizione in parola, infatti, al comma 1 prevede che il condannato possa chiedere alla Corte di Cassazione di revocare "la sentenza penale o il decreto penale di condanna" o di adottare gli altri provvedimenti che fossero necessari "per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo...". Il secondo comma dell'art. 628-*bis* cod. proc. pen., dal canto suo, dispone che il ricorso va "depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna". Appare evidente che la mancata ripetizione del sintagma 'sentenza penale' non indichi un provvedimento diverso da quello riportato nel primo comma; piuttosto, stante il tenore di quest'ultimo, la riproposizione dell'aggettivo 'penale' nel secondo comma è semplicemente superflua (altrettanto dicasi per il comma 5). Sicché, la lettura combinata delle due disposizioni milita per l'interpretazione secondo cui la cancelleria presso la quale va depositato il ricorso è quella del giudice che ha emesso la sentenza penale o il



decreto penale di condanna con la/il quale, secondo la Corte di Strasburgo, è stata commessa la violazione della Convenzione.

Non si può escludere che la violazione sia accertata in una pronuncia della Corte di Cassazione. Si immagini, ad esempio, che la Corte di cassazione assegni "ex officio" una qualificazione giuridica più grave al fatto accertato - potere che le è riconosciuto - senza aver garantito, come impone la giurisprudenza convenzionale, il contraddittorio sulla nuova ed eventuale definizione giuridica (cfr. Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Casamonica, Rv. 281118 - 01). Quando, invece, la violazione sia rinvenuta in una decisione del giudice di merito, l'eventuale pronuncia della Corte di cassazione che ne abbia determinato la irrevocabilità non 'trasferisce' su quest'ultima la genesi della violazione.

In altri termini, a parere del collegio, ove la violazione si sia realizzata nel giudizio di cognizione - come da accertamento contenuto nella pronuncia della Corte EDU - il fatto che la sentenza sia divenuta irrevocabile in conseguenza di una pronuncia di rigetto o inammissibilità della Corte di Cassazione non è motivo per ritenere che il deposito della richiesta non debba essere compiuto presso la cancelleria del giudice di merito.

Il disposto dell'art. 648, commi 1 e 2, cod. proc. pen. sembra militare nel senso qui patrocinato.

Nel definire il concetto d'irrevocabilità, la norma chiarisce che sono irrevocabili le sentenze contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Ove l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

Alla stregua del tenore della norma di cui all'art. 648 cod. proc. pen., la sentenza di rigetto o d'inammissibilità del ricorso, pronunciata dalla Corte di Cassazione, determina la irrevocabilità delle statuizioni contenute nella sentenza di merito; ove in tali statuizioni la Corte EDU riconosca la violazione di norme convenzionali, la sentenza, i cui effetti pregiudizievoli andranno eliminati, è quella di merito.

Anche la dottrina è per lo più incline a ritenere non necessaria la revoca della sentenza o della ordinanza della Corte di cassazione che ha reso irrevocabile la decisione di merito. Ad esempio, per il caso in cui la violazione sia consistita nella mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ci si interroga se la revoca della sentenza di merito censurata debba essere fatta dalla Corte di cassazione o dallo stesso giudice di merito; tuttavia, è condivisa l'opinione che a dover essere revocata è la sentenza di condanna passata in giudicato.



D'altro canto, l'intervento da parte della Corte di cassazione finalizzato alla eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione convenzionale non necessariamente implica la revoca della pronuncia che ha reso irrevocabile la decisione censurata a Strasburgo. Già il comma 5 dell'art. 628-*bis* cod. proc. pen. prevede come solo eventuale la revoca; in ogni caso essa è riferita alla sentenza o al decreto penale che ha perpetrato la violazione.

Fermo restando che la bussola dell'interprete è costituita dalla previsione di cui all'art. 12 preleggi e, quindi, in primo luogo dal criterio dell'interpretazione letterale, non sembra inutile osservare che la lettura qui proposta ha il pregio, a parere di questa Corte, di permettere l'agevole orientamento del ricorrente nell'individuazione dell'ufficio presso il quale depositare l'impugnazione, ed evita che l'errore commesso dal medesimo possa emergere solo all'esito della decisione adottata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 628-*bis* cod. proc. pen. (secondo una ricostruzione che traspare nell'enfasi posta dalla Quinta Sezione sulla circostanza che l'iniziale richiesta della ricorrente aveva trovato conferma nel dispositivo adottato dalla Corte di cassazione).

6. Nel caso che occupa, la richiesta di rimozione degli effetti pregiudizievoli è stata depositata presso la cancelleria della Corte d'appello di Palermo entro il termine di novanta giorni dalla definitività della pronuncia della Corte EDU, che, accertando la violazione dell'art. 1, prot. 1 della Convenzione, ha così deciso: "Lo Stato convenuto deve restituire ai ricorrenti del primo gruppo e alla sig.ra Marsala i beni che sono stati loro confiscati".

I ricorsi sono pervenuti alla Corte di Cassazione – qui trasmessi dalla Corte d'appello – oltre il termine di novanta giorni dalla definitività della pronuncia della Corte EDU.

La violazione accertata dalla Corte sovranazionale, con relativo pregiudizio dei richiedenti, coincidenti con i ricorrenti del "primo gruppo" di cui si legge nella sentenza della Corte europea, si è realizzata, alla luce di quanto illustrato nella motivazione della decisione della Corte di Strasburgo, con la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva ed ha disposto la confisca del terreno di proprietà dei richiedenti, senza motivare in ordine alla proporzionalità della misura.

La sentenza della Corte d'appello di Palermo è divenuta irrevocabile il 27/5/2008 a seguito della pronuncia di rigetto resa da questa Corte.

L'impugnazione proposta innanzi alla Corte di Cassazione contiene plurime richieste, tra le quali figurano quella della revoca della sentenza della Corte di Cassazione limitatamente alle statuizioni concernenti la confisca e l'annullamento



senza rinvio della sentenza della Corte d'appello di Palermo del 22/5/2007 limitatamente alle statuizioni concernenti la confisca, da eliminare.

Ove si accedesse alla tesi che la cancelleria presso la quale effettuare il deposito sia quella del giudice il cui provvedimento si è chiesto di revocare – secondo l'interpretazione di Sez. Quinta n. 47183/2023 - il deposito effettuato presso la cancelleria della Corte d'appello di Palermo sarebbe non corretto e passibile di determinare l'inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 628-bis, comma 2, cod. proc. pen., considerato che essi sono pervenuti alla cancelleria della Corte di cassazione oltre il termine di legge; aderendo alla interpretazione proposta da questo Collegio, in base alla quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la pronuncia che ha realizzato il pregiudizio, nel caso di specie da individuarsi nella Corte d'appello, i ricorsi risulterebbero ammissibili.

7. La decisività della soluzione della questione in esame, da cui dipende l'ulteriore corso del giudizio, ed il contrasto che si profila inducono il Collegio a rimettere i ricorsi alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Rimette i ricorsi alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2026

Il Consigliere estensore
Mariasaria Bruno

Il Presidente
Salvatore Dovero

